Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Giovedì 12 marzo 1925 — **Numero 59**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A Boffi* - Ancona: *G Focolà* - Aquila: *F Agnelli* - Arezzo: *A Pellegrini.* - Ascoli Piceno *Ugo Censori* Avellino: *C. Leprini* - Bari: *Fratelli Favia* - Belluno: *S. Benetta* - Benevento: *E Tomaselli.* - Bergamo *Anonima libraria italiana* - Bologna *L. Cappelli* — Bolzano: *L Trevisini* - Brescia: *E Castoldi.* - Cagliari: *R Carta Raspi* - Caltanissetta: *P. Milia Russo* - Campobasso: (*) — Caserta (*). — Catania: *G Giannotta.* - Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E Piccirilli* - Como: *C Nani e C.* - Cosenza: *R Riccio.* - Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G Salomone* — Ferrara: *Taddei Soati* - Firenze: *A Rossini* - Fiume: *Libreria Dante Alighieri* — Foggia: *G Pilone* — Forlì *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* - Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F Signorelli* — Imperia: *S Benedusi* - Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* - Livorno: *S Belforte e C* - Lucca: *S Belforte e C* — Macerata: *R Franceschetti* - Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa Carrara: *E. Medici* - Messina: *G Principato.* - Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* - Modena: *G T Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R Guaglio* - Padova: *A. Draghi* - Palermo: *O Fiorenza* — Parma *D Vannini* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci* - Piacenza: *V Porta.* - Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E Schmidt* - Potenza (*) - Ravenna: *E Lavagna e F* - Reggio Calabria: *R D'Angelo* - Reggio Emilia: *L Bonvicini* - Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G Marin* - Salerno: *P Schiavone* - Sassari: *G Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C* - Trapani: *G. Banci* - Trento: *M. Disertori.* - Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci.* - Venezia: *I. Cappellini* - Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G Galla.* — Zara: *E de Schönfeld* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI****, nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI *da L. 100, L. 500 e L. 1000 possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi* ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie****; e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

BUONI DA L. 100

entro	2	mesi	dall'emissione	L.	100 —	
dopo	2	»	»	»	100,50	
»	4	»	»	»	101 —	
»	6	»	»	»	101,60	
»	8	»	»	»	102,10	
»	10	»	»	»	102,70	
»	un	anno	»	»	103,50	
»	14	mesi	»	»	104 —	
»	16	»	»	»	104,70	
»	18	»	»	»	105,40	
»	20	»	»	»	106,20	
»	22	»	»	»	107 —	
»	2	anni	»	»	108,10	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato
»	3	»	»	»	113,50	
»	4	»	»	»	118,90	
»	5	»	»	»	124,60	
»	6	»	»	»	130,20	
»	7	»	»	»	136 —	
»	8	»	»	»	142,20	
»	9	»	»	»	148,60	più L. 1,30 per ogni successivo bimestre maturato
»	10	»	»	»	156,60	
»	11	»	»	»	164,60	
»	12	»	»	»	172,80	
»	13	»	»	»	180,90	
»	14	»	»	»	189 —	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato
»	15	»	»	»	199,30	
»	16	»	»	»	209,70	
»	17	»	»	»	220,10	
»	18	»	»	»	230,50	
»	19	»	»	»	241,50	
»	20	»	»	»	252,90	

BUONI DA L. 500

entro	2	mesi	dall'emissione	L.	500 —	
dopo	2	»	»	»	502,50	
»	4	»	»	»	505 —	
»	6	»	»	»	508 —	
»	8	»	»	»	510,50	
»	10	»	»	»	513,50	
»	un	anno	»	»	517,50	
»	14	mesi	»	»	520 —	
»	16	»	»	»	523,50	
»	18	»	»	»	527 —	
»	20	»	»	»	531 —	
»	22	»	»	»	535 —	
»	2	anni	»	»	540,50	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	3	»	»	»	567,50	
»	4	»	»	»	594,50	
»	5	»	»	»	623 —	
»	6	»	»	»	651 —	
»	7	»	»	»	680 —	
»	8	»	»	»	711 —	
»	9	»	»	»	743 —	più L. 6,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	10	»	»	»	783 —	
»	11	»	»	»	823 —	
»	12	»	»	»	864 —	
»	13	»	»	»	904,50	
»	14	»	»	»	945 —	più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	15	»	»	»	996,50	
»	16	»	»	»	1048,50	
»	17	»	»	»	1100,50	
»	18	»	»	»	1152,50	
»	19	»	»	»	1207,50	
»	20	»	»	»	1264,50	

BUONI DA L. 1000

entro	2	mesi	dall'emissione	L.	1000 —	
dopo	2	»	»	»	1005 —	
»	4	»	»	»	1010 —	
»	6	»	»	»	1016 —	
»	8	»	»	»	1021 —	
»	10	»	»	»	1027 —	
»	un	anno	»	»	1035 —	
»	14	mesi	»	»	1040 —	
»	16	»	»	»	1047 —	
»	18	»	»	»	1054 —	
»	20	»	»	»	1062 —	
»	22	»	»	»	1070 —	
»	2	anni	»	»	1081 —	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
»	3	»	»	»	1135 —	
»	4	»	»	»	1189 —	
»	5	»	»	»	1246 —	
»	6	»	»	»	1302 —	
»	7	»	»	»	1360 —	
»	8	»	»	»	1422 —	
»	9	»	»	»	1486 —	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
»	10	»	»	»	1566 —	
»	11	»	»	»	1646 —	
»	12	»	»	»	1728 —	
»	13	»	»	»	1809 —	
»	14	»	»	»	1890 —	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
»	15	»	»	»	1993 —	
»	16	»	»	»	2097 —	
»	17	»	»	»	2201 —	
»	18	»	»	»	2305 —	
»	19	»	»	»	2415 —	
»	20	»	»	»	2529 —	

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 474.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1925, n. 223.

Erezione in Ente morale della « Federazione Pro Montibus », con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 19 settembre 1924 fatta dal presidente della « Federazione Pro Montibus » residente a Roma per l'approvazione dello statuto e la erezione in Ente morale;

Visto detto statuto e gli atti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La « Federazione Pro Montibus » residente a Roma, costituitasi nel 1909 con lo scopo di promuovere le attività riguardanti la selvicoltura, l'alpicoltura ed in genere tutte quelle relative al miglioramento dell'economia silvana, è eretta in Ente morale e regolata dallo statuto annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 44. — GRANATA.

Statuto della Federazione italiana « Pro Montibus et Sylvis », con sede in Roma.

Art. 1.

La Federazione italiana « Pro Montibus et Sylvis », eretta in Ente morale con R. decreto 29 gennaio 1925, n. 223, ha sede in Roma.

Art. 2.

La Federazione rappresenta le associazioni « Pro Montibus » ed affini, gli Enti e le persone federate per la tutela degli interessi comuni, ne aiuta e promuove le opere nel campo degli studi, della propaganda e dell'azione pratica e procura la costituzione di nuove associazioni « Pro Montibus ».

Essa intende agli scopi seguenti:

a) la selvicoltura, le industrie ed i commerci connessi;

b) l'alpicoltura e le altre industrie montane;

c) le sistemazioni idraulico-forestali e l'utilizzazione economica delle acque;

d) la conservazione delle ricchezze naturali;

e) la tutela dei professionisti interessati;

f) lo studio e la risoluzione di ogni questione che interessi la montagna.

Art. 3.

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dall'ammontare delle donazioni, dalle eredità, e dai contributi di Enti e privati, con destinazione speciale e continuativa;

b) dall'ammontare degli avanzi finanziari di gestione, qualora ad essi non venga data speciale destinazione, e da depositarsi presso una banca;

c) dall'ammontare dei mobili d'ufficio, pubblicazio esistenti, semi e prodotti diversi, risultanti dall'inventario compilato a fine di ogni esercizio;

d) dalla consistenza di proprietà e di titoli di debito pubblico.

Il patrimonio di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*), è inalienabile, senza la deliberazione dell'assemblea federale.

Art. 4.

Le associazioni « Pro Montibus » ed affini, gli Enti e le persone che si interessano agli scopi di cui al precedente art. 2, possono appartenere alla Federazione, facendone domanda al Consiglio di amministrazione ed assumendo l'obbligo della corresponsione della quota dall'inizio dell'esercizio finanziario di ammissione.

Le associazioni « Pro Montibus » ed affini, gli Enti e le persone che entrano a far parte della Federazione italiana « Pro Montibus et Sylvis », assumono l'obbligo di contribuire alla medesima per la durata di un triennio, a partire dall'anno di entrata:

a) quale socio sostenitore perpetuo, col versamento una volta tanto, di una o più quote da L. 5000;

b) quale socio sostenitore, col versamento annuo di una o più quote da L. 500;

c) quale socio ordinario, col versamento annuo di una o più quote da L. 100;

d) quale socio aggregato, col versamento annuo di una o più quote da L. 20.

Qualora l'impegno alla contribuzione non venga denunciato almeno sei mesi prima della scadenza del triennio cui si riferisce, si intende tacitamente rinnovato il triennio successivo.

Art. 5.

La Federazione italiana « Pro Montibus et Sylvis », rappresenta le associazioni, gli Enti e le persone federate, nell'azione comune verso lo Stato e le pubbliche autorità, per lo svolgimento di tutte le iniziative che intende prendere, delegando, per le zone che essa rappresenta, a dar seguito all'azione per le iniziative stesse, le associazioni, gli Enti e le persone federate, secondo accordi da prendersi di volta in volta.

La Federazione agirà direttamente localmente, solo laddove manchino le associazioni, gli Enti e le persone federate, oppure esistendo, lascino alla Federazione di sviluppare l'azione federale.

Art. 6.

La Federazione italiana « Pro Montibus et Sylvis » è retta da un'associazione federale costituita dalle persone al l'uopo delegate dalle associazioni ed Enti federati e dalle persone soci sostenitori perpetui, sostenitori, ed ordinari, nonchè dai delegati dei soci aggregati (uno ogni cinque quote da socio aggregato).

I rappresentanti nell'assemblea federale hanno diritto:

a cinque voti ogni quota versata da L. 5000 o da lire 500, rispettivamente per i soci sostenitori perpetui e per i soci sostenitori;

ad un voto ogni quota versata da L. 100, per i soci ordinari;

ad un voto per ogni cinque quote da L. 20, per i soci aggregati.

L'assemblea federale elegge ogni anno un Consiglio di amministrazione, costituito da un presidente, da due vicepresidenti, da un consigliere amministratore e da quindici consiglieri.

L'assemblea federale delibera sulle eventuali modificazioni da apportarsi allo statuto, approva le relazioni ed i bilanci e lo scioglimento della Federazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione e dei bilanci che decorrono dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, per la nomina del Consiglio di amministrazione, ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta motivata da almeno venti soci.

L'assemblea federale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, dopo trascorsa un'ora da quella indicata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Ogni qualvolta però il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, tutte le convocazioni dell'assemblea possono aver luogo a domicilio, e la votazione può avvenire per lettera, « ad referendum ».

L'assemblea, in caso di scioglimento, dovrà nominare un liquidatore, e le norme da seguirsi nella liquidazione nonchè fissare la destinazione del residuo patrimonio netto, risultante a liquidazione avvenuta.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'attuazione degli scopi della Federazione e dei deliberati dell'assemblea federale; giudica senza sindacato sulle domande di ammissione a socio; cura la preparazione e compilazione dei regolamenti, delle relazioni e dei bilanci.

Esso ha facoltà di nominare speciali Comitati o Commissioni costituiti da persone autorevoli e competenti, scelte anche all'infuori dello stesso Consiglio, alle quali affidare lo studio e l'attuazione di particolari problemi ed azioni attinenti agli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto dal presidente, da un vice presidente, da due consiglieri e dal consigliere amministratore per il disbrigo degli affari correnti, la direzione dei servizi e del personale e per tutte le deliberazioni da prendersi d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua immediata riunione.

Tanto le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quanto quelle del Comitato esecutivo, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle adunanze di prima convocazione del Consiglio di amministrazione, occorre l'intervento di almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

La stessa disposizione è valida per le adunanze del Comitato esecutivo.

Art. 8.

Il presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, eleggendo il proprio domicilio presso la sede stessa della Federazione.

Egli può delegare, nei casi di assenza temporanea, le sue funzioni ad un vice presidente od al consigliere amministratore; unitamente al consigliere amministratore firma i bilanci, i mandati di pagamento, i diplomi di assegnazione di premi, ecc.

I vice presidenti, sostituiscono il presidente quando ne sono delegati dallo stesso, ed in ogni modo, in caso di sue dimissioni, fino alla nomina del successore.

Il consigliere amministratore ha la custodia dei fondi sociali, cura la regolare tenuta dei libri sociali e degli inventari, la tempestiva e regolare compilazione dei bilanci, nonchè l'amministrazione del patrimonio federale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3 del presente statuto.

Tutte le cariche federali sono gratuite, salvo i casi di indennità determinati dal regolamento.

Art. 9.

Lo scioglimento della Federazione italiana « Pro Montibus et Sylvis », può avvenire per completa consumazione del patrimonio sociale, o per espressa volontà dell'assemblea dei soci, e la deliberazione deve essere presa colla maggioranza dei due terzi degli intervenuti all'assemblea stessa.

In caso di scioglimento verrà nominato dall'assemblea un liquidatore, e l'eventuale residuo attivo che risultasse

dalla liquidazione, sarà erogato secondo le deliberazioni prese dai soci che hanno approvato lo scioglimento, nella stessa assemblea.

Art. 10.

A quanto non è previsto dal presente statuto, che ha vigore dalla data del decreto Reale di erezione in Ente morale della Federazione italiana « Pro Montibus et Sylvis », verrà provveduto con speciali regolamenti.

Roma, addì 19 settembre 1924.

Il presidente: MILIANI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 475.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 226.

Assegnazione del nome di « Patria » alla nave-scuola di nuova costruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La nave-scuola per gli allievi della Regia accademia navale, in costruzione presso il Regio cantiere di Castellammare di Stabia, è inscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo il nome di « Patria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, *foglio* 47. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 476.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 227.

Inscrizione temporanea nel quadro del Regio naviglio dell'yacht « UL » col nome di « Aurora ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'yacht ex a. u. « UL », sequestrato in base all'art. 208 del Trattato di Saint Germain, è temporaneamente inscritto nel quadro del Regio naviglio fra le navi sussidiarie assumendo il nome di « Aurora ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, *foglio* 48. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 477.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1925, n. 241.

Norme per la denunzia e per il pagamento dell'imposta complementare sui redditi di categoria D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062;
Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, e 4 gennaio 1925, n. 2;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, in rapporto alla valutazione dei redditi, l'applicazione dell'imposta complementare per i redditi industriali, commerciali e professionali già accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, direttamente a nome dei percipienti, sarà fatta in base al loro ammontare, quale risulta accertato definitivamente al 1° gennaio 1925 e, in caso di contestazione, in base all'ammontare che risulterà determinato ad accertamento definito.

Art. 2.

L'imposta complementare dovuta dagli impiegati e pensionati dello Stato, è riscossa mediante ritenuta diretta all'atto del pagamento dello stipendio, pensione ed altri assegni di carattere continuativo.

Per i redditi indicati al precedente comma, i quali non eccedano, con valutazione riferita al 1° gennaio 1925, la somma annua di L. 25,000, al netto di ritenute per pensioni ed opera di previdenza, la liquidazione dell'imposta complementare è eseguita d'ufficio, applicando le aliquote fissate dal R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, sulle somme percepite nel corso dell'anno cui l'imposta si riferisce, salva per il contribuente, la facoltà di chiedere che la liquidazione stessa sia eseguita con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Quando i redditi predetti eccedano la somma annua di L. 25.000 e quando, pur essendo il loro ammontare non superiore a tale cifra, l'impiegato ed il pensionato siano possessori di redditi di altra natura per un importo netto non inferiore a L. 1000, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione prescritta per tutti i contribuenti, ma l'imposta

è egualmente riscossa mediante ritenuta diretta, su liquidazione del competente ufficio delle imposte.

Art. 3.

Per gli impiegati e pensionati di Enti, diversi dallo Stato, rispetto ai quali è ammessa la classificazione dei redditi in categoria *D*, a norma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3070 (art. 2), e 20 marzo 1924, n. 501 (art. 1), l'imposta complementare dovuta sugli stipendi, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo, i quali, con valutazione riferita al 1° gennaio 1925, e al netto di ritenuta per pensioni o casse di previdenza, non eccedano l'importo di L. 25,000 annue, è applicata e riscossa, senza notificazione di speciale accertamento, in confronto degli Enti debitori, salvo, negli stessi, il diritto della rivalsa verso i redditurari, ai sensi dell'art. 15 della legge sulla imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª).

Qualora gli impiegati e pensionati predetti abbiano un reddito, per stipendio, pensione ed altri assegni di carattere continuativo, superiore a L. 25,000, e quando, pur essendo il reddito stesso minore, essi possiedano redditi di altra natura per un importo non inferiore a L. 1000, è obbligatoria la presentazione della denunzia e l'accertamento e la riscossione della imposta si effettuano in confronto dei singoli redditurari, con le norme comuni per tutti gli altri contribuenti.

Art. 4.

Per i contribuenti indicati ai precedenti articoli 2 e 3, i quali non possiedano, al 1° gennaio 1925, un reddito di categoria *D* eccedente L. 25,000, ma vengano a possederlo successivamente, l'obbligo dell'imposta dovuta sul nuovo reddito, decorre dalla data del godimento di esso. La stessa norma è applicabile in confronto dei contribuenti, con reddito di categoria *D* non superiore a L. 25,000, i quali vengano in possesso di redditi di altra natura, per importo non inferiore a L. 1000, successivamente al 1° gennaio 1925.

Art. 5.

I ruoli nominativi per la imposta complementare sul reddito non sono soggetti alla pubblicazione nell'albo municipale, disposta dalla vigente legge di riscossione, ferma l'osservanza degli stessi termini fissati, in tema di imposta di ricchezza mobile, per i reclami contro la irregolare od indebita inscrizione nei ruoli medesimi.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 63. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 478.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1925, n. 228.

Trasferimento della sede municipale del comune di Terra del Sole e Castrocaro dall'attuale capoluogo alla frazione di Castrocaro e cambiamento della denominazione del Comune stesso in quella di « Castrocaro e Terra del Sole ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la deliberazione 31 maggio 1924 con la quale il Consiglio comunale di Terra del Sole e Castrocaro propone il trasferimento della sede municipale dall'attuale capoluogo Terra del Sole alla frazione Castrocaro ed il cambiamento del nome del Comune in quello di Castrocaro e Terra del Sole;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Forlì, in data 13 ottobre 1924;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato di cui si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati il trasferimento della sede municipale del comune di Terra del Sole e Castrocaro dall'attuale capoluogo alla frazione di Castrocaro ed il cambiamento della denominazione del Comune in quella di « Castrocaro e Terra del Sole ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 49. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1925.

Istituzione di una nuova marca per la identificazione delle polveri piriche da mina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 1, 16 e 42 del testo unico di leggi sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti approvato con Ministeriale decreto 8 luglio 1921;

Veduto il decreto Ministeriale 12 novembre 1924, n. 5702, che modifica le marche-valori per le polveri anzidette;

Determina:

Articolo unico.

In aggiunta alle marche di cui all'art. 3, lettera *b*, del citato decreto Ministeriale 12 novembre 1924, è istituita una nuova marca, tipo a fascetta, delle dimensioni di cm. 4 per 70, colore verde oliva, del valore di L. 5.

Roma, addì 5 marzo 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 57

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 11 marzo 1925

	Media		Media
Parigi	126 05	Belgio	123 73
Londra	116 534	Olanda	9 80
Svizzera	470 24	Pesos oro	21 76
Spagna	346 25	Pesos carta	9 57
Berlino (marco oro)	5 82	New-York	24 417
Vienna (Shilling)	3 45	Oro	471 13
Praga	72 30	Belgrado	39 20
Dollaro canadese	24 36	Budapest	0 0336
Romania	12 15		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 97
	3.50 % » (1902)	74 75
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	97 59
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 05

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(*Costituito con decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488*).

Capitale consorziale L. 102,000,000 — Sede in Roma.

Abbruciamento ed estrazioni di obbligazioni consorziali.

Si notifica che il giorno 1° aprile p. v., incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale della sede del Consorzio sita in piazza Mignanelli, n. 3, alle seguenti operazioni:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel secondo semestre 1924.

2. Abbruciamento di cedole scadute e pagate nel secondo semestre 1924.

3. Riscontro delle seguenti schede: n. 5 schede coi nn. 10107 a 10111 per titoli da una obbligazione; n. 3 schede coi nn. 9076 a 9078 per titoli da cinque obbligazioni; n. 29004 schede coi nn. 30274 a 59277 per titoli da dieci obbligazioni; e così in totale n 29012 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione n. 290060 obbligazioni consorziali 5 per cento costituenti la 3ª emissione (anno 1924), per un capitale nominale di L 145,030,000 da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, in 68 estrazioni semestrali a sorte da effettuarsi il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 1925 al 1958.

Le schede portanti i numeri dei titoli unitari e quintupli, data la piccola quantità dei titoli stessi relativi alla detta emissione, si considerano estratte nella presente estrazione mentre quelle portanti i numeri dei titoli decupli verranno imbussolate in un'apposita urna distinta col n. 3 per i necessari sorteggi.

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 8ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 51 schede per titoli da una obbligazione (1ª urna); n. 16 schede per titoli da cinque obbligazioni (2ª urna); n. 51 schede per titoli da dieci obbligazioni (3ª urna); e così in totale n. 118 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 641 obbligazioni per un capitale nominale di lire 320,500.

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 4ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 18 schede per titoli da una obbligazione (1ª urna); n. 43 schede per titoli da cinque obbligazioni (2ª urna); n. 138 schede per titoli da dieci obbligazioni (3ª urna); e così in totale n. 199 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 1613 obbligazioni per un capitale nominale di L. 806,500.

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 1ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè n. 164 schede per titoli da dieci obbligazioni (3ª urna).

In questa estrazione si considerano estratte anche le 5 schede per titoli unitari e le 3 schede per titoli quintupli indicate al n. 3 della presente notificazione sicchè in totale si ha un'estrazione di n. 172 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 1660 obbligazioni per un capitale nominale di L 830,000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, 11 marzo 1925.

Il presidente: A. BENEDUCE.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1931 — Data della ricevuta: 15 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Comelli Giuseppina — Titoli del debito pubblico al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 3600 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 — Data della ricevuta: 27 luglio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione della ricevuta: Agnesi dottor Cristoforo fu Giovanni, notaio, per conto di altri — Titoli del debito pubblico al portatore n 4 — Ammontare della rendita L. 100 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 381 — Data della ricevuta: 24 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Buonaccorsi Ferdinando — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data della ricevuta: 12 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Ruggero Antonio — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 200 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 891 — Data della ricevuta: 27 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Barcellona Giovanni — Titoli del debito pubblico nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 52.50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 694 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Donatuti Ludovico fu Salvatore — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 certificati comuni di Sicilia — Ammontare della rendita L. 154.15 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 693 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Donatuti Ludovico fu Salvatore — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 certificati comuni di Sicilia — Ammontare della rendita L. 8.50 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 312 — Data della ricevuta: 23 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Giustiniani Francesco fu Pasquale — Titoli del debito pubblico nominativi n. 84 — Ammontare della rendita L. 1603 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIARLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	25782	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria di Busco in Ponte di Piave (Treviso)	L.	14 —
5 %	147296	Abinanti Fina Cosima fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Fatta Agata di Salvatore, ved. di Abbinanti Fina Antonino, domiciliata a Montemaggiore Belsito (Palermo)	»	40 —
»	147297	Abinanti-Fina Caterina fu Antonino, minore, ecc. come la precedente	»	40 —
3.50 %	268536	Eusepi Stefano fu Ubaldo, domiciliato in Sigillo (Perugia) vincolata	»	7 —
5 %	52493	Robbiano Natalina di Giovanni Battista, nubile, domiciliata a Spezia (Genova)	»	785 —
3.50 % (1902)	16439 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: comune di Montalbano Ionico (Potenza). Per l'usufrutto: Bruno sacerdote Matteo fu Vincenzo, domiciliato in Montalbano Ionico (Potenza).	»	357 —
3.50 %	760193	Cupolo Gesualda di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Napoli	»	14 —
»	631963	Poët Ivonne, minore, sotto la tutela di Poët Leone Enrico, domiciliata a Torre Pellice (Torino)	»	21 —
3.50 % (1902)	5692	Comune di Este (Padova)	»	14 —
5 %	211840	Ceroni Guglielmo Attilio o Attilio Guglielmo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma.	»	525 —
3.50 %	746498	Naso Clelia fu Domenico moglie di Fazzari Domenico, domiciliata a Tropea (Catanzaro) vincolata	»	259 —
5 %	195816	Castagno Cesira fu Archimede, nubile, domiciliata a Torino	»	500 —
Certificato provvisorio di obbligazioni delle Venezie emesso dalla sezione di R. Tesoreria di Treviso il 22 ottobre 1923	6097	Cavalli Maddalena fu Giuseppe, vedova Scatolin	»	Capitale 500 —
5 %	341881	Sagarriga-Visconti Nicola fu Luigi, domiciliato a Bari	»	240 —
»	157918	Oscilia Ida Maria fu Felice, minore, sotto la patria podestà della madre Faustina de Zanchi Vittoria, vedova di Oscilia Felice, domiciliata a Firenze	»	60 —
»	157919	Oscilia Achillea fu Felice, minore, ecc. come la precedente	»	35 —
»	74825	Dianoz Alessandrina fu Vincenzo, nubile, domicil. a New York.	»	500 —
3.50 % (1902)	23675	Congregazione di carità di Este (Padova)	»	35 —
»	24975	Opera Pia Cortellazzo Contiero in Este (Padova), amministrata dalla locale Congregazione di carità	»	217 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1902)	24976	Ospedale civile di Este (Padova), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . L.	399 —
»	24977	Opera Pia Bargotto Gazzo in Este (Padova), amministrata come la precedente . . . . »	150 50
»	25682	Opera Pia Mondin Giuseppe, amministrata dalla Congregazione di carità di Este (Padova) . . . . »	168 —
»	25683	Congregazione di carità di Este (Padova) . . . . . . »	31 50
»	27366	Intestata come la precedente . . . . »	336 —
»	27493	Opera Pia « Bargotto Gazzo » in Este (Padova), amministrata della locale Congregazione di carità . . . . »	56 —
»	29295	Ospedale civile di Este (Padova), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	402 50
»	30428	Intestata come la precedente . . . . »	122 50
»	31086	Intestata come la precedente . . . . »	1011 50
»	33045	Intestata come la precedente . . . . »	147 —
»	33134	Opera Pia Mondin Giuseppe, in Este (Padova) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	17 50
»	33506	Congregazione di carità di Este (Padova) per il legato Mattioli Luigi . . . . »	171 50
4.50 %	9351	Congregazione di carità di Este (Padova), per la pia offerta Ida Benvenuti nata nobile Parravicino . . . . . . »	45 —
»	9352	Congregazione di carità di Este (Padova), pel pio legato Benvenuti Pietro, per i poveri della frazione di Schiavonia di Este . . . . »	129 —
»	9353	Congregazione di Este (Padova) pel legato Treves dei Bonfili cav. barone Giuseppe . . . . »	45 —
»	9354	Congregazione di Carità di Este (Padova), pel pio legato Iacob e Lione Trieste, fratelli fu Moisè . . . . »	138 —
»	9355	Congregazione di carità di Este (Padova) pel pio legato della fu Caterina Cortellazzo Contiero . . . . »	129 —
»	9356	Congregazione di carità di Este (Padova), pel pio legato Benvenuti Leo . . . . »	42 —
»	9357	Santa Famiglia o Congregazione dei poveri non ricoverata della città di Este (Padova), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	84 —
»	9358	Ospedale civile di Este (Padova), amministrato dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . »	2478 —
»	9359	Congregazione di carità di Este (Padova) . . . . »	198 —
»	9360	Opera Pia Cortellazzo Contiero di Este (Padova), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	1560 —
»	9361	Ospedale civile di Este (Padova) per la scuola dei Battuti, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità . . »	60 —
»	9362	Legato Pasqualini di Este (Padova), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	24 —

Roma, 30 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.